




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2336 e abb.

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la
rappresentanza di interessi

N. 99 – 15 gennaio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2336 e abb.

**Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la
rappresentanza di interessi**

N. 99 – 15 gennaio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrono i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLI 1, 2 E 3.....	- 4 -
OGGETTO, FINALITÀ, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	- 4 -
ARTICOLI 4, 5 E 6.....	- 5 -
ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI, AGENDA DEGLI INCONTRI, ISTANZA DI OPPOSIZIONE	- 5 -
ARTICOLO 7.....	- 6 -
CODICE DEONTOLOGICO	- 6 -
ARTICOLO 8.....	- 7 -
COMITATO DI SORVEGLIANZA SULLA TRASPARENZA DEI PROCESSI DECISIONALI PUBBLICI.....	- 7 -
ARTICOLO 9.....	- 9 -
DIRITTI DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO	- 9 -
ARTICOLO 10.....	- 10 -
OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO	- 10 -
ARTICOLO 11.....	- 11 -
SANZIONI	- 11 -
ARTICOLO 12.....	- 13 -
DISPOSIZIONI FINALI.....	- 13 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2336 e abb.
Titolo:	Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Nazario Pagano (FI-PPE)
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

La proposta di legge C. 2336, di iniziativa parlamentare, reca disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

È oggetto della presente Nota il testo della proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame, in sede referente, presso la Commissione I (Affari costituzionali) e trasmessa alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri¹.

Il testo del provvedimento, composto da 12 articoli, non è corredata di relazione tecnica. Si evidenzia, altresì, che la proposta in argomento reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Cfr. Seduta, in sede referente, della I Commissione (Affari costituzionali) del 27 novembre 2025.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1, 2 e 3

Oggetto, finalità, definizioni e ambito di applicazione

Le norme definiscono l'oggetto, individuato nella disciplina dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi², i principi³, nonché le finalità della presente proposta di legge: garantire la trasparenza e la conoscibilità dei processi decisionali e dell'attività dei soggetti che concorrono alla definizione di detti processi, favorire l'ordinata partecipazione ai medesimi e consentire l'acquisizione, da parte dei decisorи pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli⁴ (articolo 1). Le norme, inoltre:

- recano talune definizioni per indicare l'attività di “rappresentanza di interessi”, i “rappresentanti di interessi”, i “portatori di interessi”, i “decisorи pubblici”, nonché i “processi decisionali”, prescrivendo l'obbligo, per gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, di adeguare i propri ordinamenti ai principi della presente proposta di legge (articolo 2);
- definiscono l'ambito di applicazione della presente proposta di legge⁵ (articolo 3).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, oltre a individuare l'oggetto della presente proposta di legge nella disciplina dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, nonché i principi cui si conforma la predetta disciplina, definiscono le finalità nonché l'ambito di applicazione della medesima.

² Intesa come contributo alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà e integrità verso di esse.

³ Si tratta dei seguenti principi: pubblicità, partecipazione democratica, pluralismo, trasparenza, conoscibilità dei processi decisionali e valorizzazione delle competenze tecniche cui si conforma la predetta disciplina dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi.

⁴ Ai fini di una migliore valutazione dell'impatto di genere e dell'impatto sociale, economico e amministrativo della decisione pubblica.

⁵ Sono esclusi dall'ambito di applicazione: *a)* i giornalisti e i funzionari pubblici per i rapporti con i decisorи pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione; *b)* le persone che intrattengono rapporti ovvero instaurano contatti o collaborazioni con i decisorи pubblici per attività di segreteria, legislativa o di comunicazione, ivi compreso il personale dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari regionali e degli enti locali; *c)* i rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri; *d)* le organizzazioni intergovernative, compresi le agenzie e gli organi che emanano dalle stesse; *e)* le pubbliche autorità di Stati stranieri, compresi i membri delle loro missioni diplomatiche e ambasciate, tranne che nel caso in cui tali autorità siano rappresentate da soggetti giuridici; *f)* i rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute; *g)* le attività svolte dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale, ad eccezione di qualsiasi organizzazione creata da partiti politici o ad essi affiliali; *g-bis)* i rapporti, gli oggetti e le notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle disposizioni in materia di segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale; *h)* le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali; *i)* le comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali; *l)* le attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme.

ARTICOLI 4, 5 e 6

Istituzione del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, agenda degli incontri, istanza di opposizione

Le norme prevedono l'istituzione, presso il CNEL, del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, che sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito e contiene i dati identificativi del rappresentante di interessi e del portatore di interessi (articolo 4, commi da 1 a 3). In tale quadro:

- sono individuati i soggetti obbligati all'iscrizione nel Registro⁶, quelli per i quali detta iscrizione è riconosciuta come facoltà⁷, nonché specifiche categorie di soggetti per le quali sussiste un divieto di iscrizione⁸ (articolo 4, commi da 4 a 6);
- è stabilito che il CNEL provveda all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 8, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento⁹ ed è precisato che il Registro debba essere pubblicato e reso consultabile anche nei siti *internet* istituzionali degli enti o organismi cui appartengono i decisori pubblici (articolo 4, commi 7 e 8);
- è prescritto a ciascun rappresentante di interessi l'obbligo di aggiornare periodicamente, in una sezione del Registro, l'elenco degli incontri svolti, con l'indicazione, tra l'altro, del decisore pubblico incontrato (articolo 5);
- è riconosciuto ai decisori pubblici il diritto di presentare al Comitato di sorveglianza istanza di opposizione all'inserimento o di rimozione, nel caso in cui la pubblicazione sia già avvenuta, delle informazioni sugli incontri che li riguardano e che ritengono non veritiere, in merito alla quale il predetto Comitato decide nei termini stabiliti dalla medesima disposizione (articolo 6).

⁶ I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro qualora l'attività sia svolta professionalmente, in maniera continuativa e non meramente occasionale.

⁷ I rappresentanti di interessi che svolgono l'attività di rappresentanza non professionalmente e in maniera occasionale possono comunque iscriversi volontariamente nel Registro.

⁸ Si tratta dei seguenti soggetti: *a)* i minori di anni diciotto; *b)* i decisori pubblici come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*); *c)* i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni, per il periodo di durata dell'incarico; *d)* il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri; *e)* i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata del loro incarico; *f)* coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la personalità dello Stato e l'amministrazione della giustizia; *g)* i dirigenti dei partiti o movimenti politici per la durata del loro incarico; *h)* coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici.

⁹ Da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione, presso il CNEL, del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi contenente i dati identificativi del rappresentante di interessi e del portatore di interessi, individuando i soggetti obbligati all'iscrizione nel Registro, quelli per i quali detta iscrizione è riconosciuta come facoltà, nonché specifiche categorie di soggetti per le quali sussiste un divieto di iscrizione. È altresì stabilito che il CNEL provveda all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza (articolo 4). Inoltre, è prescritto a ciascun rappresentante di interessi l'obbligo di aggiornare periodicamente, in una sezione del Registro, l'elenco degli incontri svolti (articolo 5). Infine, le norme riconoscono ai decisori pubblici il diritto di presentare al Comitato di sorveglianza istanza di opposizione all'inserimento o di rimozione delle informazioni sugli incontri che li riguardano e che ritengano non veritiero (articolo 6).

Ciò premesso, considerato che il CNEL è incluso nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il CNEL possa provvedere alle attività derivanti dal Registro, di cui all'articolo 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 7

Codice deontologico

La norma prevede l'adozione, da parte del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 8, del codice deontologico, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo. Il codice è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del CNEL (comma 1).

All'atto dell'iscrizione nel Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina le tempistiche e le modalità di adozione, da parte del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 8, del codice deontologico, prevedendone la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del CNEL. All'atto dell'iscrizione nel Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice, che stabilisce le modalità di comportamento cui devono attenersi i soggetti che svolgono tale attività.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

ARTICOLO 8

Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici

La norma prevede l'istituzione, presso il CNEL, del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici (“Comitato di sorveglianza”) (comma 1).

Tale Comitato è nominato dal presidente del CNEL, che svolge le funzioni di presidente, ed è composto da nove membri, di cui tre designati dal presidente stesso attingendo dalla dotazione dell'ente e sei estratti a sorte da un elenco di trenta soggetti, rinnovato ogni due anni, composto per metà da professori ordinari di università in materie giuridiche e per metà da avvocati con almeno venti anni di esercizio della professione (comma 2).

Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. Il Comitato, in particolare:

- tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati in esso inseriti dai rappresentanti di interessi [comma 3, lettera *a*];
- riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi¹⁰ e ne cura la pubblicazione nel Registro [comma 3, lettera *b*];
- redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere, segnalando eventuali criticità e formulando le necessità di adeguamento della legislazione vigente in materia, anche tenuto conto delle osservazioni e delle

¹⁰ Di cui all'articolo 10, comma 2.

- proposte avanzate dai rappresentanti di interessi iscritti nel medesimo Registro [comma 3, lettera *c*];
- vigila e raccoglie segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni della legge in esame e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni di cui all'articolo 11 nel rispetto del principio del contraddittorio [comma 3, lettera *d*].

Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dal CNEL (comma 4).

Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo n. 39 del 2013¹¹ (comma 5).

Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle loro funzioni, è vietato avere qualsiasi rapporto economico con i rappresentanti di interessi o con le società da loro rappresentate (comma 6).

I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per tre anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Ai componenti del Comitato di sorveglianza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 7).

Il CNEL, con proprio regolamento, disciplina il funzionamento del Comitato di sorveglianza nonché le modalità e i termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio (comma 8).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede l'istituzione, presso il CNEL, del Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici, definendone composizione, modalità di nomina, funzioni e garanzie di indipendenza. In particolare, il Comitato è presieduto dal presidente del CNEL ed è composto da nove membri, di cui tre individuati nell'ambito della dotazione dell'ente e sei selezionati mediante sorteggio da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e di avvocati con almeno venti anni di esercizio professionale. Al Comitato sono attribuite funzioni di controllo finalizzate ad assicurare la trasparenza dei rapporti tra portatori di interessi, rappresentanti di interessi e decisori pubblici.

¹¹ Disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato si avvale di personale messo a disposizione dal CNEL ed è assoggettato a specifiche regole in materia di inconfondibilità, incompatibilità e divieto di rapporti economici con i rappresentanti di interessi. I componenti restano in carica per tre anni, senza possibilità di rinnovo immediato, e ad essi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il funzionamento del Comitato e le garanzie procedurali sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal CNEL.

Al riguardo, sebbene il successivo articolo 12 preveda, al comma 1, una generale clausola di invarianza finanziaria, appare necessario che il Governo, con riferimento ai compiti attribuiti al CNEL, fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il medesimo CNEL possa sostenere i costi di avvio e gestione del Comitato e del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 prevede che ai componenti del Comitato di sorveglianza istituito dal medesimo articolo 8 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione in commento.

ARTICOLO 9

Diritti degli iscritti nel Registro

La norma prevede che il rappresentante di interessi iscritto nel Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi abbia il diritto di:

- presentare ai decisori pubblici, anche mediante procedure digitali, domande di incontro, proposte, richieste, indagini, studi, ricerche, analisi e documenti nonché svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza anche non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto

- dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti [comma 1, lettera *a*)];
- accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione e acquisire documenti ai sensi della legge n. 241 del 1990¹² e del decreto legislativo n. 33 del 2013¹³ [comma 1, lettera *b*)];
 - partecipare alle consultazioni promosse dai decisori pubblici, alle attività di analisi di impatto della regolamentazione e di verifica dell'impatto della regolamentazione concernenti anche gli atti normativi del Governo, ivi compresi quelli adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge di iniziativa governativa [comma 1, lettera *c*)].

Ai rappresentanti di interessi iscritti nel Registro che svolgono l'attività in forma non professionale si applica unicamente il succitato comma 1 lettera *a*), dell'articolo in esame (comma 2).

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina i diritti dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, demandando alle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, la definizione delle forme e modalità di esercizio di tali diritti.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

ARTICOLO 10

Obblighi degli iscritti nel Registro

La norma prevede che i rappresentanti di interessi non possano corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici (comma 1).

Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza

¹² Recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

¹³ Recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

di interessi, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente (comma 2). Tale relazione deve contenere:

- l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi svolte [comma 3, lettera *a*)];
- l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di rappresentanza di interessi [comma 3, lettera *b*)];
- la segnalazione di eventuali criticità rilevate [comma 3, lettera *c*)].

La relazione è pubblicata nel Registro entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi (comma 4).

Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione (comma 5).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina taluni obblighi a carico dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi, prevedendo in primo luogo il divieto di corrispondere ai decisori pubblici somme di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a titolo di liberalità. Essa introduce inoltre un obbligo di rendicontazione annuale, imponendo la trasmissione di una relazione sintetica sull'attività di rappresentanza svolta, con l'indicazione delle attività effettuate, dei decisori pubblici coinvolti e di eventuali criticità rilevate. La relazione è pubblicata nel Registro e può essere integrata, su richiesta motivata, da ulteriori informazioni richieste dal Comitato di sorveglianza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

ARTICOLO 11

Sanzioni

La norma prevede che al rappresentante di interessi che violi le disposizioni della legge in esame o gli obblighi previsti dal codice deontologico si applichino, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- l'ammonizione [comma 1, lettera *a*)];

- la censura [comma 1, lettera *b*)];
- la sospensione dall'iscrizione nel Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi per una durata non superiore a un anno [comma 1, lettera *c*)];
- la cancellazione dal Registro [comma 1, lettera *d*].

Al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 10, comma 5, si applica la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (comma 2).

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio (comma 3).

Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 o 2 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione (comma 4).

In caso di cancellazione dal Registro ai sensi del comma 1, lettera *d*), il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro stesso prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di cancellazione (comma 5).

Le controversie relative all'applicazione dell'articolo in esame sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (comma 6).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina il sistema sanzionatorio applicabile ai rappresentanti di interessi, prevedendo conseguenze differenziate in base alla gravità delle violazioni delle disposizioni della legge in esame o degli obblighi del codice deontologico. Le sanzioni vanno dall'ammonizione e dalla censura fino alla sospensione temporanea o alla cancellazione dal Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi. È inoltre prevista una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per i casi di false dichiarazioni, omissione di informazioni dovute e inottemperanza alla richiesta, di cui all'articolo 10, comma 5, di integrazione della relazione annuale. L'irrogazione delle sanzioni è affidata al Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti, secondo la disciplina definita da un apposito regolamento. I provvedimenti sanzionatori sono resi pubblici sia sul sito istituzionale del Comitato sia nella scheda personale del rappresentante

di interessi. In caso di cancellazione dal Registro, è previsto un periodo di un anno prima che il rappresentante possa richiedere una nuova iscrizione. Le controversie relative all'applicazione della norma in esame rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma, che appare peraltro suscettibile di determinare effetti finanziari positivi in ragione dell'introduzione di nuove sanzioni.

ARTICOLO 12

Disposizioni finali

La norma prevede che dall'attuazione delle disposizioni della legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1).

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'Istituto nazionale di statistica provvede a integrare la classificazione delle attività economiche ATECO prevedendo un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (comma 2).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella stessa (comma 3).

La legge in esame entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca disposizioni finali per l'attuazione della legge. Oltre a prevedere una generale clausola di invarianza finanziaria, essa prevede l'integrazione, da parte dell'ISTAT, della classificazione delle attività economiche ATECO mediante l'introduzione di un codice specifico per l'attività di relazioni istituzionali e di rappresentanza di interessi. La norma in esame impone inoltre alle regioni e alle province autonome di adeguare i propri ordinamenti alle norme fondamentali del presente provvedimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo e stabilisce tale data nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 12 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione delle relative disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione in commento.